



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
Sito – www.montefortedalpone.org

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 13.07.2000

Modificato con delibera di C.C. n. 4 dell'08.02.2001

Articolo 1 – FINALITA'

1. Le direttive suggerite nel presente documento si riferiscono alla regolamentazione dei servizi di autobus in noleggio con conducente da parte delle Amministrazioni comunali. I provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 6 della L.R. n. 54/1985, sono soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale dell'Autorità di Bacino competente per territorio, la quale può richiedere il riesame del regolamento comunale per eventuali rilievi concernenti il merito.

Articolo 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1. lett. b), nonché dagli artt. 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Articolo 3 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPI E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il Consiglio comunale determina con proprio atto: numero, tipi e caratteristiche degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente si dovrà tenere conto dei seguenti rapporti massimi e delle seguenti esigenze operative riscontrate:
 - a) **Autobus: Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, escluso il conducente.**
 - 1) una autorizzazione ogni quattromila abitanti con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.
 - b) **Trasporti per la scuola dell'obbligo e trasporto per disabili:**
 - 1) I comuni potranno rilasciare le specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili, senza necessità di alcun contingentamento. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.
3. Le autorizzazioni di cui al punto a) possono essere rilasciate d'intesa tra più Comuni, la cui popolazione non superi la soglia minima prevista, secondo le forme associative e di cooperazione stabilite dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Nei casi di incrementi particolari dei contingenti, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, si rende necessario che la decisione sia preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino competente e dalle Associazioni e OO.SS di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 4 – TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con un punteggio massimo fino a tre;
 - b) periodi di servizi prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: con un punteggio massimo fino a tre;
 - c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con un punteggio massimo fino a due;
 - d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due;
 - e) soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: con un punteggio massimo fino a tre.
2. In caso di parità di titoli si può tenere conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Articolo 5 – CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
 - b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

Articolo 6 – ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi disponibilità, viene effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 7 – DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all'articolo 3.

2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco. Possono chiedere il rilascio della autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.
4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
 - a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448;
 - b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;
 - c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
 - d) autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
 - e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - f) numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
 - g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni.
5. Se trattasi di società, in aggiunta occorre attestare:
 - a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
 - c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'apposita commissione di cui al successivo articolo 12.
6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
 - a) elenco soci;
 - b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida

Articolo 8 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal sindaco in base alla graduatoria di cui all'articolo 6 ed è riferita ad un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

Articolo 9 – INIZIO DEL SERVIZIO

1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:
 - a) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa;
 - b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;

- c) certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd;
 - d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.
2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
 3. Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio.

Articolo 10 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.
2. L'intestatario della autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del regolamento comunale.
3. L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'articolo 80 del Nuovo Codice della Strada, è inoltre soggetta entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno a vidimazione annuale.
4. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Articolo 11 – TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, art. 19). Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Articolo 12 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SUGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita Commissione di cui faccia parte tra l'altro un rappresentante del settore trasporti della provincia competente per territorio ed i rappresentanti delle associazioni di categorie e delle OO.SS. maggiormente rappresentative.
2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
3. La Commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'articolo 6 riguardante l'assegnazione di nuove autorizzazioni e redige la relativa graduatoria.
4. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della commissione, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile.
5. Nel corso del servizio la commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.
6. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi, in mancanza, la commissione può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
7. La commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati.

Articolo 13 – CRONOTACHIGRAFO

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978 n. 727.

Articolo 14 – TARIFFE

1. Le tariffe sono stabilite annualmente in base ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.

2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le Camere di Commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.
3. La commissione di cui all'art. 12 ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
4. Qualora la commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre alla Giunta comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 15 – SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte della commissione di cui all'articolo 12.
2. In tal caso sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Articolo 16 – OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
 - a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'Ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - e) tenere comportamento corretto con il pubblico;
 - f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
 - h) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;
 - i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

Articolo 17 – DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
 - b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;

- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 18 – RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 19 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal Comune sentita la Commissione di cui all'art. 12, eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 20 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata a seguito di deliberazione della Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 12 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso una ulteriore infrazione;
 - b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
 - c) quando l'attività viene esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare della autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 7, comma 5, lett. c);
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
 - h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Articolo 21 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dell’ autorizzazione viene disposta dal Comune nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito all’ articolo 9;
 - b) per decorrenza del termine annuale stabilito all’ articolo 10;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal sindaco, non sia dovuta ad una eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
 - d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’ autorizzazione da parte dell’ intestatario della stessa;
 - e) per fallimento dell’ intestatario dell’ autorizzazione;
 - f) per cessione della proprietà dell’ autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa l’ autorizzazione di cui all’ articolo 15;
 - g) per morte del titolare dell’ autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all’ articolo 11.

Articolo 22 – PROCEDURA PER LE SANZIONI

1. Provvedimenti di sospensione e di revoca dell’ autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l’ autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

Articolo 23 – RIMBORSO DI TRIBUTI

1. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell’ autorizzazione, all’ intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Articolo 24 – ULTERIORI SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell’ autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30 aprile 1992 n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada, sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni.

Articolo 25 – ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all’ articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 26 – ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il Regolamento comunale relativo alla disciplina del servizio di noleggio è esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 54.

Articolo 27 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di esame dei provvedimenti concernenti i regolamenti comunali per i servizi di autobus in noleggio con conducente sono fatte salve le autorizzazioni deliberate dai comuni indipendentemente dai numeri massimi previsti all'articolo 3 e i precedenti provvedimenti, concernenti la trasferibilità delle autorizzazioni.
2. Sono fatti salvi inoltre i procedimenti amministrativi di assegnazione di autorizzazione iniziati prima della data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 28 – ABROGAZIONE

1. Sono abrogati i “Criteri per la regolamentazione da parte dei comuni dei servizi di noleggio” approvati con PCR n. 805 del 14.07.1983.